



*Prefettura della Spezia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

La Spezia, data del protocollo informatico

Ai sigg.ri SINDACI  
dei Comuni della provincia  
- LORO SEDI -

E p. c      Al sig. QUESTORE della SPEZIA

Al sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
dei CARABINIERI della SPEZIA

Al sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
della GUARDIA di FINANZA della SPEZIA

Al sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
di VIGILI del FUOCO

OGGETTO: Indicazioni operative sulla documentazione da trasmettere alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 80 del R.D.18.6.1931, n. 773 recante " Testo Unico delle leggi di P.S." ed el D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e ss.mm. e ii.

Con l'allentarsi delle misure di contenimento dell'epidemia, nel rispetto delle scadenze e secondo le modalità legislative, è possibile tenere eventi con presenza di pubblico.

L'art. 19 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, attribuisce alle SS.LL. la competenza in materia di rilascio della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo meglio indicati all'art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 recante " Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Detta licenza è subordinata alla verifica dei locali da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del citato T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.



Prefettura della Spezia  
Ufficio Territoriale del Governo

La Commissione Provinciale di Vigilanza, ai sensi dell'art. 142, comma 9, è competente, in via esclusiva, per i locali cinematografici e teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e, in via residuale, per i predetti locali quando non è istituita la Commissione comunale di vigilanza o le sue funzioni non sono esercitate dai comuni in forma associata.

Nell'intento di semplificazione l'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha modificato l'art. 141, secondo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che ha stabilito che per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone "il parere" sui progetti, rassegnato in precedenza dalla Commissione di vigilanza, sia sostituito, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Conseguentemente la relazione tecnica di cui all'art.141, comma 2 del R.D 635/1940, tiene luogo degli adempimenti (pareri, verifiche ed accertamenti) previsti dalle lett. a), b), c) e d) del comma 1 del predetto art. 141.

Ciò premesso, al fine di chiarire l'iter procedimentale e le tempistiche da seguire per il conseguimento del parere della Commissione Provinciale di vigilanza, si prega di richiamare l'attenzione dei competenti uffici di codesti comuni sulla necessità che i soggetti interessati a richiedere il menzionato parere su nuovi progetti di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento o modifiche sostanziali di quelli esistenti, siano invitati a produrre 1 (una) copia cartacea della documentazione progettuale alla Prefettura, unitamente al file in modalità digitale e formato PDF/A della medesima documentazione, corredata dalla dichiarazione del professionista attestante la esatta corrispondenza della documentazione cartacea con quella in formato digitale.

La documentazione tecnica dovrà essere completa e dovrà pervenire in tempo utile e, comunque, non oltre i 20 giorni antecedenti allo svolgimento della manifestazione per consentire alla Commissione provinciale di Vigilanza sia l'esame documentale che l'esperimento del relativo sopralluogo.

Qualora la documentazione progettuale pervenuta fosse incompleta e/o risultasse prodotta oltre il termine precedentemente indicato, l'istanza non potrà essere presa in esame, fatti salvi comprovati motivi di urgenza.



*Prefettura della Spezia  
Ufficio Territoriale del Governo*

Nel ringraziare della consueta fattiva collaborazione, si comunica che la presente circolare è consultabile anche sul sito della Prefettura della Spezia, nella sezione “come fare per” alla voce Spettacolo.

.IL PREFETTO  
Inversini

R